

Nelle mutazioni de' Consoli, gli Archivj dovranno essere indiminutamente consegnati a' rispettivi Successori, i quali avranno a cautelare li Precessori con le occorrenti ricevute.

Essendo risolta Pubblica volontà, che si conservi ne' Consolati il conveniente decoro, e quella disciplina, ch' è l'anima di tutte le cose, e si mantenga ne' Sudditi la dovuta obbedienza, subordinazione, e rispetto verso le Pubbliche Figure Consolari; si prescrive, che tutti li Capitani, Patroni, Officiali, e Marinari de' Veneti Legni Mercantili, e tutti gli altri Sudditi, tanto stabiliti, quanto passeggeri, e andanti, e venienti, siano in debito preciso d'obbedire immediatamente, nè possano in verun modo, nè per qualsivoglia immaginabile pretesto sospendere l'esecuzione ai Comandamenti, che da' Consoli nostri venissero loro fatti intimare in iscritto; riservata poi a' medesimi Sudditi la via delle doglianze, de' reclami, e delle Appellazioni dinanzi a' competenti Magistrati, ed Offizj, Configlj, e Collegj; per i quali Comandamenti faranno sempre, e in ordine, e in merito strettamente responsabili i Consoli stessi, che dovranno ogni volta farne tener la Copia, e le relative informazioni al Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia.